



Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Genova
Quinta sezione civile

Il Collegio composto dai seguenti magistrati:

Dott. Enrico Silvestro Ravera Presidente
Dott. Daniele Bianchi Giudice Rel.
Dott. Francesca Lippi Giudice

sulle conclusioni di cui infra ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nel procedimento iscritto al nr. 2021/10521 tra le parti:

Parte_1 (*CodiceFiscale_1*) elettivamente domiciliata
Y GIOVANNI che la
rappresenta e difende

PARTE ATTRICE

Contro

CP_1 (c.f. *C.F._2*), rappresentato e difeso
IC difende

PARTE CONVENUTA

nonché contro

CP_2 in persona del curatore speciale avv. Andrea Bach del
foro di Genova, difensore in proprio


PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI delle PARTI: come precisate all'udienza di p.c. dell'8.4.2026

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

- che parte attrice, Sig.ra *Parte_1* citava in giudizio *CP_1* allegando:
 - di essere socia della *Controparte_2* con sede in Chiavari (GE), Via Nino Bixio 18/4, per come emerge da atto di cessione quote (prod.1) e visura camerale ordinaria (prod.2);
 - che da anni non si ha notizia della convocazione di eventuali Assemblee dei Soci, ed anzi, dell'unica che avrebbe dovuto tenersi in data 18/02/2021 non è dato conoscere l'esito;
 - che a far data dall' anno 2015 non risulta depositato alcun bilancio;
 - di aver richiesto con lettera raccomandata del 12/04/2021 (prod.3) indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, Sig. *CP_1* i motivi per quali nessun bilancio risultasse depositato a far data dall'anno 2015, nonché di voler conoscere l'esito dell'assemblea dei soci del 18/02/2021, chiedendo, altresì, copia dei bilanci che in tale ultima assemblea avrebbero dovuto essere approvati;
 - che la richiamata missiva rimaneva priva di riscontro;
 - che pertanto con lettera raccomandata del 23/06/2021 (prod. 4) intimava al Sig. *CP_1* la convocazione urgente di assemblea dei soci, in cui trattare la relazione dell'amministratore sull'andamento della società e i motivi per cui, a decorrere dall'anno 2015, nessun bilancio risultasse depositato, nonché le decisioni in ordine ad azione di

- responsabilità e/o di danni nei confronti dell'amministratore;
- che anche tale diffida rimaneva priva di riscontro;
 - che la domanda è tesa ad accertare la responsabilità dell'amministratore Sig. CP_1 per inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo *ex art. 2476 c.c.*;
 - che quindi parte attrice chiedeva:
 1. in via cautelare, la revoca dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione del Sig. CP_1
[...]
 2. nel merito il risarcimento dei danni spettanti alla Sig.ra Pt_1 a cagione dell'omessa attività da parte del Sig. CP_1 nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione;
- che si costituiva in giudizio il Sig. CP_1 il quale preliminarmente allegava la sussistenza della competenza di questa AG per effetto di clausola arbitrale contenuta nello statuto sociale e nel merito contestava la ricostruzione in fatto effettuata dalla Sig.ra Parte_1 fondata, ad avviso del convenuto, su un resoconto parziale ed inventario;
- che con provvedimento del 18/01/2023 il Giudice ha ordinato l'integrazione del contraddittorio con la società CP_2
[...] con nomina di curatore speciale nella persona dell'Avv. Andrea Bach;
- che questi si costituiva aderendo alle deduzioni e domande del convenuto;
- che precisate le conclusioni e concessi alle parti termini massimi di legge per procedere al deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche, la causa veniva assunta in decisione;



L'eccezione preliminare del convenuto CP_1 relativo alla competenza arbitrale sull'azione di responsabilità dell'amministratore, è fondata e deve essere accolta.

Invero, l'art. 21 dello statuto societario (doc. 2 conv.) prevede che *“qualsiasi controversia fosse per insorgere tra i soci e la società o fra i soci ed aventi causa di un socio o fra aventi causa di un socio e la società o fra i soci e gli amministratori, liquidatori e sindaci, in dipendenza dei rapporti sociali e dei presenti patti e che abbia ad oggetto diritti disponibili sarà demandata per la risoluzione ad un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società”*.

Sul punto, paiono destituite di pregio le argomentazioni dell'attrice intorno alla supposta indisponibilità dei diritti oggetto della controversia ai fini dell'art. 34 dlgs 5/2003.

È noto, infatti, che la Corte di legittimità ha più volte affermato (Cfr. Cass. 23 febbraio 2005 n. 3772, Cass. 18 febbraio 1988 n. 1739, Cass. 7 febbraio 1968 n. 404, Cass. 19 settembre 2000 n. 12412) la generale compromettibilità delle controversie societarie, fatte salve quelle che coinvolgono interessi della società stessa o dei terzi.

Nel caso di specie occorre rilevare che l'unica domanda qui avanzata è quella risarcitoria promossa da un socio nei confronti dell'Amministratore (art. 2476 cc. cfr. atto di citaz. e verb. ud. 8.4.2025).

Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ritiene stabilmente che **l'azione di responsabilità promossa nei confronti degli amministratori, non finalizzata a far dichiarare anche l'invalidità del bilancio**, e tesa bensì ad ottenere esclusivamente (come nel caso di specie) la declaratoria di responsabilità dei predetti amministratori, concerne diritti patrimoniali disponibili all'interno di un rapporto di natura contrattuale e - pertanto - **può essere attribuita agli arbitri** (Cass. 3887/2014. Nello stesso senso cf. Cass. ord. n. 26300/2017, Trib. Bologna 30.07.2021; Trib. Milano 20.04.2022);

A seguito della affermata compromettibilità in arbitri dell'odierna domanda risarcitoria e della sussistenza di clausola compromissoria

di cui all'art. 21 dell'atto costitutivo della Società CP_2 va dichiarata l'incompetenza di questa AG.

Le spese seguono la soccombenza, come da dispositivo (valore indeterminabile, complessità bassa) con distrazione in favore dei procuratori antistatari, avvocati Orecchia e Bach.

P.Q.M.

Il Tribunale di Genova, Sezione specializzata Imprese, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, così provvede:

1. dichiara la propria incompetenza sulla domanda qui avanzata, per essere la stessa stata compromessa in arbitri;
2. condanna Parte_1 alla rifusione, in favore di CP_1 [...] delle spese del presente procedimento, spese liquidate in Euro 10.000 per spettanze professionali oltre rimborso forfettario e accessori di legge, con distrazione di detti importi a favore dell'avv. Nicola Orecchia;
3. condanna Parte_1 alla rifusione, in favore di CP_2 delle spese del presente procedimento, liquidate in Euro 10.000 per spettanze professionali oltre rimborso forfettario e accessori di legge, con distrazione di detti importi a favore dell'avv. Andrea Bach.

Così deciso in Genova, il 18.2.2026

Il Giudice estensore
(Daniele Bianchi)

Il Presidente
(Enrico Silvestro Ravera)